

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VIVIAMO CUSAGO"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione culturale denominata "VIVIAMO CUSAGO", regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede a Cusago (MI) in Piazza Soncino n. 17 ed opera principalmente sul territorio di Cusago .

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art.2 - Scopi

L'Associazione "VIVIAMO CUSAGO" è apartitica e apolitica, e non ha scopo di lucro.Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e favorire , l'organizzazione e il coordinamento di manifestazioni sociali e culturali utilizzando al meglio le attrezzature ed i siti comunali di cui si può disporre, la collaborazione con altre forme di associazionismo, l'incentivazione del volontariato.

Sulla base dei principi espressi dalla Legge n. 142/90, richiamati nello Statuto del Comune di Cusago, l'Associazione promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. Per i suddetti scopi l'associazione potrà, gestire contributi e ogni altra iniziativa ritenuta utile. Gli eventuali introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le finalità sociali dell'associazione.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Art.3 - Attività

Per perseguire gli scopi menzionati, l'Associazione "Viviamo Cusago" potrà svolgere le seguenti attività:

- Manifestazioni/feste/sagre
- Organizzazione di eventi pubblici a fini ricreativi
- Organizzazione di eventi pubblici a fini informativi e formativi
- collaborazione con altre forme di associazionismo
- incentivazione del volontariato;

Titolo II

Handwritten signatures and names at the bottom of the document, including: *Luca...*, *Marco...*, *Enrica Carla Carrate*, *Museo Classico*, and other illegible signatures.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDIC1/00

agenzia entrate

01009213 0000496C WDAJMO01
 00311486 18/10/2019 08:52:47
 4578-00088 9C514689F815505B
 IDENTIFICATIVO : 01181308602629

0 1 18 130860 262 9




Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDIC1/00

agenzia entrate

01009213 0000496C WDAJMO01
 00311487 18/10/2019 08:52:51
 4578-00088 0888676C48144F40
 IDENTIFICATIVO : 01181308602618

0 1 18 130860 261 8



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDIC1/00

agenzia entrate

01000741 0000583F WDK50001
 00130635 21/10/2019 12:07:47
 4578-00088 251E0911E583F5DE
 IDENTIFICATIVO : 01181471814314

0 1 18 147181 431 4



Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Ammissione degli associati

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo. *Contro l'eventuale diniego l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.*

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.5 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art.6 - Diritti degli associati

I soci si dividono in soci fondatori ed ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in modo analitico, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.



Museo Clau
Enrico Carlo Corrate

Giulio Onofri
Giacca Sabatini
Maurizio Menni

La qualità di socio si perde inoltre:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre ~~60~~ giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 - Non trasmissibilità della quota associativa

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo III

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente (*è considerato organo solo se è eletto dall'Assemblea, mentre mantiene la qualifica di membro se nominato all'interno del Consiglio Direttivo, e non è inserito in tale elenco*);

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. E' ammessa *una sola delega* per associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del *bilancio o rendiconto consuntivo*; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno *un quinto* dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (ad esempio tramite lettera, *email*, ecc.) almeno *sette* giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che

Musca Carlo
Enrica Carla (soprato)
L. ...
M. ...
B. ...
M. ...

di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario-verbalizzante.

Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del *bilancio o rendiconto consuntivo* predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali (*o solo i membri del Consiglio Direttivo, se il Presidente è eletto dallo stesso*);
- delineare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà (*o un-terzo*) degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.13 - Assemblea in videoconferenza (facoltativa)

Maria Carla Carati
Giuseppe Carati
Roberto Carati
Roberto Carati
Roberto Carati

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art.14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, *compreso il Presidente*, che può variare *da tre a sette*, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.

I consiglieri durano in carica *tre* anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno *il Presidente (se non eletto dall'Assemblea)*, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. *La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo.*

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. E' compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

Art.15 - Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del progetto di *bilancio o rendiconto consuntivo*, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri (*oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto*).

Allegato
Firma Carlo Corrado
Firma
Firma
Firma
Firma

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno *quattro* giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall'articolo 13 per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.17 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea (*o nominato all'interno del Consiglio Direttivo*), ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.


Rimane in carica *tre anni* ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina (*oppure con delibera della maggioranza dei consiglieri, se eletto dal Consiglio Direttivo*).

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice- Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Handwritten signatures of the board members, including names like Massimo, Maurizio, and others, written in black ink over the bottom of the page.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.



Museo Carlo
Enrica Carla Carate

Superiori Pdecepi

Y. G. O. M.
Y. G. O. M. S. Barbara S
Y. G. O. M.
Y. G. O. M.